



27 aprile 2018

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019

Riferimento/Numero d'incarto: R074-0720

Indice

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).....	1
1 Situazione iniziale	3
2 Punti essenziali del progetto	5
3 Compatibilità con il diritto internazionale	6
4 Commento alle singole modifiche	7
4.1 Allegato 3.1 cifra 2 numero 8 5° trattino	7
5 Ripercussioni	8
5.1 Ripercussioni sulla Confederazione	8
5.2 Ripercussioni sui Cantoni	8
5.3 Ripercussioni sull'economia.....	8
5.4 Ripercussioni sull'ambiente.....	8

1 Situazione iniziale

Al fine di tutelare gli organismi acquatici e le risorse di acqua potabile, dal 1° gennaio 2016 l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) impone ad alcune stazioni centrali di depurazione di mettere in atto misure volte all'eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Nello specifico, l'obbligo è previsto per:

- gli impianti con più di 80 000 abitanti allacciati;
- gli impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi;
- gli impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua con una quota di oltre il 10 per cento di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce;
- altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche.

Nel 2021 si intende compiere un ulteriore passo. Si prevede infatti di obbligare gli impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota superiore al 5 per cento di sostanze organiche in tracce ad adottare misure quando le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico o sono importanti per l'approvvigionamenti di acqua potabile e il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione¹.

Nel frattempo tutti i Cantoni hanno pianificato le misure da mettere in atto. Sulla base dei criteri di cui sopra validi a partire dal 2016, si stima che saranno circa 130 in tutta la Svizzera le stazioni di piccole e medie dimensioni (con più di 8000 abitanti allacciati) interessate. Questo comporterà il trattamento del 70 per cento circa delle acque di scarico svizzere e una riduzione significativa delle sostanze organiche in tracce immesse nelle acque. La Confederazione si farà carico del 75 per cento dei costi d'investimento, attualmente stimati a 1,4 miliardi di franchi. A tal fine, fino al 2040 riscuoterà una tassa federale sulle acque di scarico pari a 9 franchi l'anno per abitante allacciato.

Prioritario è il potenziamento delle stazioni di medie e grandi dimensioni. Quanto alle stazioni di piccole dimensioni, invece, alla luce della sproporzione tra costi e benefici effettivi che un potenziamento genererebbe, misure in tal senso non sono generalmente previste (cfr. Rapporto esplicativo del 22 dicembre 2014 concernente la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque, pag. 3). Tuttavia, dal 2021 è previsto che i Cantoni introducano l'obbligo di potenziamento anche per le stazioni di piccole dimensioni con più di 1000 abitanti allacciati. Questa disposizione soddisfa la richiesta dei Cantoni di disporre di un maggior margine di azione in casi eccezionali e motivati (cfr. Rapporto del 20 ottobre 2012 sugli esiti della consultazione aprile-agosto 2012 concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque [LPac, RS 814.20]).

Com'è emerso dall'analisi delle pianificazioni cantonali, questo criterio (allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino) applicato a stazioni con più di 1000 abitanti allacciati significa però che a partire dal 2021 le misure di potenziamento potrebbero interessare numerose altre stazioni (tra le 55 e le 140 unità circa). Verrebbero così superate in modo netto le stime iniziali relative alle stazioni di piccole dimensioni da potenziare e si renderebbero necessari costi d'investimento supplementari fino a 500 milioni di franchi. In molti casi si tratterebbe di progetti di fusione, con i quali stazioni a partire da 1000 abitanti allacciati verrebbero chiuse e accorpate a stazioni più grandi, un processo che avverrebbe comunque per ragioni di natura economica o legate, per esempio, all'età delle stazioni, e quindi indipendentemente dalla questione legata alle sostanze in tracce. L'obbligo per queste stazioni contribuirebbe soltanto in minima parte a migliorare la qualità delle acque interessate e contraddirebbe il concetto stesso alla base

¹ RU 2015 4791

dell'eliminazione delle sostanze organiche in tracce, secondo cui sono le acque maggiormente inquinate a dover essere depurate.

Dopo aver sottoposto questa analisi alla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA) ci si è impegnati per raggiungere una soluzione condivisa concernente il criterio per le stazioni con più di 1000 abitanti allacciati e, con la presente proposta di modifica, si intende darvi seguito.

Il criterio proposto deve sostituire la regolamentazione che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021 (allegato 3.1, cifra 2, numero 8, esigenza al 5° trattino); la sua entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2028.

2 Punti essenziali del progetto

Attualmente è previsto che secondo la modifica proposta dell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino OPAC, dal 2021, i Cantoni potranno nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero obbligare le stazioni con più di 1000 abitanti allacciati a mettere in atto misure volte all'eliminazione di sostanze organiche in tracce. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le stazioni con più di 8000 abitanti allacciati, per cui l'obbligo può essere imposto in presenza di acque con una quota di oltre il dieci per cento di acque di scarico non trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, in questo caso la quota è fissata al cinque per cento e il corso d'acqua deve trovarsi in una zona sensibile a livello ecologico oppure essere importante per l'approvvigionamento di acqua potabile. Questo margine di azione era stato richiesto dai Cantoni per poter dar seguito alle misure pianificate anche in determinati casi limite, per esempio qualora un corso d'acqua presenti una quota leggermente inferiore al dieci per cento di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce o il numero necessario di abitanti allacciati non sia stato ancora raggiunto. L'entrata in vigore posticipata della presente disposizione è in linea con la priorità accordata, su scala nazionale, alle misure per il potenziamento delle stazioni di medie e grandi dimensioni.

Nel quadro delle pianificazioni e delle valutazioni delle acque è emerso che fino a 140 stazioni potrebbero essere obbligate a mettere in atto misure di potenziamento. Ciò significa che quella del cinque per cento è una quota troppo bassa. Inoltre, è emerso che per valutare con maggiore cognizione di causa per quali stazioni di piccole dimensioni si rendano effettivamente necessarie misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce occorre attendere che il processo di fusione attualmente in corso raggiunga una fase più matura.

L'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino OPAC deve essere pertanto modificato di modo che, nel caso di stazioni con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua, la quota minima di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce sia fissata al 20 per cento. Al contempo, è altresì necessario posticipare l'entrata in vigore di questa disposizione al 1° gennaio 2028. In questo modo non solo diminuirà sensibilmente il numero delle stazioni interessate (-60 % rispetto alle pianificazioni cantonali attuali) e i costi supplementari per il finanziamento speciale, ma sarà garantito anche il miglior rapporto possibile tra costi e benefici. Per di più, il processo di fusione di stazioni di piccole dimensioni avrà raggiunto una fase più matura quando si tratterà di mettere in atto le relative misure.

Oltre alla soluzione sopra descritta, sono state vagliate con i Cantoni anche altre soluzioni, tra cui quella dell'abolizione dell'obbligo di potenziamento di stazioni con più di 1000 abitanti allacciati e quella di un'eventuale prioritizzazione, su scala nazionale, dei progetti di potenziamento che un simile obbligo renderebbe necessari. La grande maggioranza dei Cantoni, tuttavia, ha espresso la sua preferenza per la soluzione proposta.

3 Compatibilità con il diritto internazionale

Le modifiche dell'ordinanza proposte sono di modesta entità e non interessano il diritto internazionale.

4 Commento alle singole modifiche

4.1 Allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino

Con la presente modifica anche le stazioni con almeno 1000 abitanti allacciati, se scaricano in un corso d'acqua con una quota di oltre il 20 per cento di acque di scarico non trattate, sottostanno all'obbligo di adottare misure volte all'eliminazione di sostanze organiche in tracce. Quanto altrimenti già disposto all'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino rimane invariato.

La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2028. Le misure attuate prima di questa data non possono essere indennizzate con effetto retroattivo.

La disposizione sostituisce la modifica dell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulla Confederazione

La modifica proposta non ha ripercussioni sulla Confederazione in termini finanziari o di personale. Le misure volte all'eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni sono infatti finanziate in modo neutro sul bilancio mediante il finanziamento speciale già in vigore (cfr. Modifica del 21 mar. 2014, FF 2014 2647). La modifica garantisce un uso parsimonioso delle risorse a disposizione. All'obbligo di adottare misure sono ora sottoposte le stazioni che comportano un notevole miglioramento della qualità delle acque interessate. Inoltre, rispetto alle attuali pianificazioni cantonali, il numero di stazioni tenute ad adottare misure si riduce di oltre il 60 per cento circa. In tal modo migliora il rapporto costi-benefici delle misure.

5.2 Ripercussioni sui Cantoni

La modifica proposta non ha alcuna ripercussione in termini finanziari o di personale neanche sui Cantoni. Essa limita le misure previste per le stazioni di piccole dimensioni con più di 1000 abitanti allacciati alle acque maggiormente inquinate.

5.3 Ripercussioni sull'economia

La modifica proposta non ha alcuna ripercussione rilevante sull'economia.

5.4 Ripercussioni sull'ambiente

Con il potenziamento delle stazioni situate lungo i corsi d'acqua maggiormente inquinati rimangono invariati i benefici derivanti dalle misure volte all'eliminazione di sostanze organiche in tracce. Laddove il rapporto tra costi e benefici è invece sproporzionato, viene meno l'obbligo di mettere in atto simili misure. Migliora quindi il bilancio ecologico globale di dette misure.